



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA

il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n.5/2023 RG del Tribunale di Imperia

**promossa da**

(CF/PI: ), in persona del legale rappresentante pro-tempore,  
rappresentato e difeso dall'avv. presso il cui studio in  
è eletto domicilio

**contro**

(CF/PI: ), in persona del legale rappresentante  
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessio ORSINI presso il cui studio in Ascoli  
Piceno al viale Treviri n.202 è eletto domicilio

-attore/opponente-

-convenuta/opposta-

conclusioni delle parti

● per la parte attrice/opponente

(atto introduttivo)

«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e deduzione; - Statuire nel merito in ordine alla spiegata opposizione, rigettando tutte le eccezioni proposte dalla società s. in quanto infondate in fatto e diritto e per l'effetto annullare o revocare con qualsiasi formula l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare dell'1.12.2022, incardinata dinanzi al tribunale di Imperia, rubricata al numero di r.g. n. : Accertare e dichiarare la legittimazione attiva della società srl, quale cessionaria del credito precedentemente vantato dalla Banca i e disporre la prosecuzione della procedura esecutiva n. in forza del titolo esecutivo azionato portato dal contratto di mutuo a rogito del notaio n. , rilasciato in formula esecutiva il 31.8.2005, nonché della sentenza emessa dal trib. di Imperia n. 108/2020; - condannare controparte al pagamento delle spese del presente giudizio di merito nonché alla rifusione di quelle liquidate nella fase cautelare con ordinanza del 1.12.2022»

● per la parte convenuta

I. (foglio depositato telematicamente)

«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le avverse domande perché infondate e confermare il contenuto dell'ordinanza del GE del 01.12.2022 RGE : e per l'effetto chiede che l'esecuzione venga dichiarata improcedibile e che quindi ne venga dichiarata l'estinzione, con relativa cancellazione del pignoramento e condanna di controparte al pagamento delle spese tutte di procedura; accertare e dichiarare la carenza di titolarità del diritto della i Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o articolare mezzi istruttori ai sensi delle norme procedurali. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Salvezze illimitate»

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

① **abstract.** La società , in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale creditore intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare n. 229/2016 RG, promossa dalla Banca c - nei confronti di per la somma di € 213.878,33 a titolo di mancato pagamento del contratto di mutuo del 04.08.2005 rep. c , in veste di

**dott. Pasquale LONGARINI**



cessionaria, a seguito di cessione pro-soluto dei crediti in blocco ex art. 58 D. lgs 385/1993, del creditore minorante Banca

( premesso che il GE, in conformità della richiesta della debitrice eseguita che, in sede di opposizione ex art. 615, co.2, Cpc, contestava la sua legittimazione sostanziale, aveva sospeso la procedura esecutiva RG 2016, con contestuale condanna alle spese di lite e fissazione del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, con atto di citazione fase di merito opposizione all'esecuzione, ritualmente notificato, dedotta la propria legittimazione attiva, avendo documentato e provato la sequenza degli atti in ragione dei quali era divenuta titolare del credito vantato, ulteriormente desumibile dalla costituzione ex art. 111 Cpc/possesso del titolo esecutivo/dichiarazione confessoria della banca cedente, rilevata l'assenza dell'obbligo di provare la titolarità e legittimazione mediante il deposito della copia del contratto di cessione dei crediti, allegata l'irrilevanza della mancata prova dell'avvenuta cessione nel registro delle imprese, evocava in giudizio la debitrice eseguita, già opponente, società in persona del legale rappresentante pro-tempore, instando<sup>o</sup> per il rigetto di tutte le eccezioni proposte dalla società con conseguente annullamento o revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare dell'1.12.2022, incardinata dinanzi al tribunale di , rubricata al numero RG 5, <sup>o</sup> per la declaratoria della legittimazione attiva della società srl, quale cessionaria del credito precedentemente vantato dalla Banca

disporre la prosecuzione della procedura esecutiva n. 16, in forza del titolo esecutivo azionato portato dal contratto di mutuo a rogito del notaio , racc. n. rilasciato in formula esecutiva il 5, nonché della sentenza emessa dal trib. di Imperia n. ), <sup>o</sup> per la condanna della ( al pagamento delle spese del giudizio di merito nonché alla rifusione di quelle liquidate nella fase cautelare con ordinanza del 1.12.2022.

<sup>1o</sup> Si costituiva in giudizio la società , in persona del legale rappresentante pro-tempore, che, lamentato che la creditrice intervenuta non aveva offerto la prova che i crediti oggetto di esecuzione fossero stati effettivamente inclusi nella cessione, rilevata la genericità dei criteri descrittivi nell'avviso di cessione e la sovrapposibilità con quelli di altra cessione effettuata dalla

allegata la funzione di pubblicità notizia della GU e non di prova dell'inclusione dello specifico credito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, dedotta la inidoneità della dichiarazione di cessione proveniente dalla asserita banca cedente/la mancata produzione della iscrizione alla CCIAA del contratto di cessione del credito/l'omessa dimostrazione della iscrizione all'elenco delle società tenuto dalla banca d'Italia, instava per il rigetto delle domande svolte dalla con conseguente conferma dell'ordinanza del GE e declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione, con vittoria di spese e competenze da distarsi in favore del procuratore antistatario.

<sup>1o</sup> Acquisita la prova documentale offerta dalle parti, la causa veniva assunta a decisione nell'udienza del 06.09.2023 sulle conclusioni delle in epigrafe riportate e con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

**2) sul merito della opposizione all'esecuzione.** L'art. 58, commi 2, 3, 4, del D. Lgs 385/1998, testualmente prescrive che «La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti



gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile».

<sup>20</sup> Ma la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come rilevato dal giudice di legittimità e richiamato dal GE, principio al quale si intende dare continuità, « ... esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma [...] in caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacchè in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione» (cass. n. 22151/2019; cass. n. 4116/2016).

<sup>22</sup> Costituisce *jus receptum*, come peraltro rilevato dal GE, in quanto «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione –, un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto» (cass. n. 22268/2018), il principio che «l'avviso della cessione dei crediti nella gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto» (cass. n. 22754/2022; cass. n. 22739/2022).

<sup>23</sup> Tanto premesso, in conformità dei principi generali di cui al codice civile, richiamati dal citato art. 58 TUB, in ragione del fatto che pubblicazione in GU dell'avviso di cessione dei crediti in blocco esenta sì dall'obbligo di notifica ed accettazione individuale ma non anche, in presenza di contestazioni, dall'obbligo di fornire la prova della titolarità del credito, l'avviso di pubblicazione nella GU è idoneo e sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario solo allorchè contiene l'indicazione per categoria dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi e laddove «gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (cass. n. 15884/2019; cass. n. 31118/2017; cass. n. 10200/2021; cass. n. 5878/2022).

<sup>24</sup> Declinando tali principi nella fattispecie di causa, come correttamente osservato dal GE, la *\_\_\_\_\_* non ha assolto il proprio onere probatorio circa la propria legittimazione sostanziale in sede esecutiva. Valga il vero:

«nell'avviso di pubblicazione in GU, nella sua versione integrale, a pag. 11, si legge «*rapporti derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti a firma sorti nel periodo compreso fra gennaio 1979 e ottobre 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e che sono stati specificatamente individuati nel relativo contratto di cessione (i "crediti")*». All'evidenza, gli elementi volti ad identificare i rapporti creditizi ceduti, per la loro ampiezza/indeterminatezza/indeterminabilità, non consentono di individuare senza incertezze il rapporto oggetto della cessione ovvero l'inclusione fra questi del contratto di mutuo *\_\_\_\_\_* del 02.05.2005

«come osservato dal debitore ceduto, nell'avviso di cessione viene dato atto della conclusione di ben 38 contratti di cessione e che i crediti ceduti «*sono stati specificatamente individuati nel relativo contratto di cessione*». Tale estratto contiene non solo dei criteri del tutto generici, ma anche sovrapponibili con quelli indicati in un'altra Gazzetta Ufficiale, la n. 143 del 05.12.2020 (doc.1 di parte opposta), che documenta una diversa cessione effettuata dalla *\_\_\_\_\_* in favore di altra società di cartolarizzazione, ossia della *\_\_\_\_\_*

«della cui alterità soggettiva con la *\_\_\_\_\_* non è lecito dubitare avendo le due compagini, oltre una diversa denominazione, anche due differenti codici fiscali/numeri di Partita Iva e due diverse sede sociali. In essa si legge «*... derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra il mese di ottobre 1984 e il mese di ottobre 2019, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e che sono stati specificatamente individuati nel relativo contratto di cessione (i "crediti")*». Senza la possibilità di vedere i rispettivi contratti di cessione, è impossibile comprendere se gli asseriti crediti siano stati effettivamente ceduti e a chi. I criteri



identificativi risultano, infatti, del tutto sovrapponibili, mutando solamente l'arco temporale in cui sono sorti, ovvero dal 1979 al 2021 per la \_\_\_\_\_ e dal 1984 al 2019 per la \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in l'effetto che anche la cessione pregressa a \_\_\_\_\_ potrebbe in ipotesi ricomprendere il mutuo \_\_\_\_\_ oggetto di contesa.

\_\_\_\_\_ pur all'esito dell'autorizzazione del GE, la \_\_\_\_\_ ha prodotto in data 15.11.2022 un contratto di cessione dei crediti dalla dante causa Banca \_\_\_\_\_ integrale, privo di sottoscrizione e di data certa opponibile ex art. 2704 cc e non conforme all'originale. Non conformità tempestivamente eccepita dall'allora opponente, oggi opposta, che faceva apparire l'atto al più come un documento di formazione unilaterale della creditrice, inidoneo ad integrare il termini specifici il contenuto della cessione in blocco e «*con essa ad assolvere alla prova inequivoca della sua incorporazione*» (ord. GE), ossia che «*la cessione abbia avuto ad oggetto anche i crediti oggetto di causa*» (ord. GE; Trib. Ferrara 21.03.2022)

\_\_\_\_\_ la dichiarazione di cessione della cedente, come già osservato, in assenza di ulteriori elementi probatori, assenti nella specie, non è idonea a sostituire il deposito dell'atto di cessione.

<sup>2.5)</sup> Da tutto quanto sopra consegue il rigetto della opposizione con effetto di assorbimento delle ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti, opponente e opposta.

<sup>2.5.1)</sup> Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: cass. UU n.26242/2014; cass. UU n.26243/2014; cass. n. 16630/2013; cass. n. 11356/2006). Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'articolo 276 Cpc e 118 disp. att. Cpc. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e III Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cass. n. 363/2019, cass. n. 11458/2018, cass. n. 26984/2023).

**3) sulle spese di giudizio.** Principio cardine che regola la materia relativa alle spese processuali è il criterio della soccombenza, sancito dall'art. 91 Cpc, laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. L'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causa al processo o al suo protrarsi (cass. n. 25111/2006). Al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell'art. 92 Cpc, in caso di reciproca soccombenza, ovvero, "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti". Con l'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/18) è stato dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre la compensazione anche laddove sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere specificamente indicate nella motivazione. Ne consegue che le ipotesi espressamente indicate dal legislatore



devono ritenersi paradigmatiche svolgendo «in sostanza una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale».

<sup>3a</sup> Pertanto, in ragione della soccombenza, la società \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM 10.03.2014 n.55 come aggiornato dal DM n.37 dell'8.3.2018. All'uopo, tenuto conto della natura della controversia, caratterizzata dall'esiguo numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate i compensi vengono liquidati sulla base del DM 55/2014, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore indeterminato a complessità bassa e precisamente:

- \_ fase di studio, € 851,00
- \_ fase introduttiva, € 602,00
- \_ fase istruttoria/trattazione, € 903,00
- \_ fase decisionale, € 1.453,00

per un compenso complessivo di euro 4.380,35 di cui euro 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15% oltre, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario

#### PQM

Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando:

<sup>1</sup> rigetta l'opposizione, conferma il contenuto dell'ordinanza del GE del 01.12.2022 RGE 229/2016 e, per l'effetto, dichiara la improcedibilità dell'esecuzione con relativa cancellazione del pignoramento

<sup>2</sup> condanna la società \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio che liquida in euro 4.380,35 di cui euro 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15% oltre, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario

<sup>3</sup> visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati

Imperia, 29.11.2023

Il Giudice  
dott. Pasquale LONGARINI  
(sottoscritta con firma digitale)

